XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 234

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di luci delle lanterne semaforiche

Presentata il 23 marzo 2018

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende inserire un'ulteriore pausa nella successione dei tempi delle luci delle lanterne semaforiche, cioè si intende aggiungere il rosso e il giallo insieme, per avvertire l'automobilista di prepararsi alla partenza al fine di rendere il traffico agli incroci, regolati dai semafori, il più fluido possibile.

Informare l'automobilista dell'imminente partenza risulta, inoltre, conforme alla nuova tecnologia automobilistica che ha perfezionato il sistema di *start and stop*. Mentre il veicolo è fermo il motore dell'automobile,

infatti, si spegne, così da diminuire i consumi di carburante e ridurre le emissioni inquinanti; dunque un sistema di avviso di partenza permetterebbe agli automobilisti di essere avvisati dell'imminente via libera e di accelerare così le manovre necessarie per la partenza.

L'introduzione di questa norma, attraverso l'inserimento della lettera *a-bis*) nel comma 2 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi, renderebbe la normativa italiana più vicina a quella dei principali Paesi europei.

XVIII LEGISLATURA A.C. 234

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserita la seguente:

« *a-bis*) rosso e giallo, con significato di preavviso di via libera; ».



18PDL0007820^{}